

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

(Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ sul bestiame da macello è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 21 capoverso 2, 22 capoverso 4, 49, 51 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,

Sostituzione di espressioni

- a. *In tutta l'ordinanza sono sostituite le espressioni «Ufficio federale» con «UFAG», «titolari di quote del contingente doganale» con «titolari di quote del contingente», «quota del contingente doganale» con «quota del contingente», e «avente diritto a quote del contingente doganale» con «avente diritto a quote del contingente».*

Art. 2 cpv. 2 lett. e e f

² Sono eccettuati dal capoverso 1:

- e. le macellazioni eseguite su mandato dei produttori in vista della commercializzazione diretta.
- f. *abrogata*

Art. 6 cpv. 1 primo periodo

¹ L'organizzazione incaricata secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera b designa, per ogni anno civile, i mercati pubblici per gli animali della specie bovina di oltre 161 giorni di età e per gli animali della specie ovina. ...

¹ RS 916.341

² RS 910.1

Art. 14 cpv. 2

² Il contingente doganale parziale «altro» comprende le seguenti categorie di carne e di prodotti carnei (CC):

- a. CC n. 5.71: carne e frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati;
- b. CC n. 5.72: muscoli di manzo preparati; per muscoli di manzo preparati si intendono le anche, le sotto-fese e i magatelli (pesci) preparati;
- c. CC n. 5.73: carne e frattaglie di animali della specie equina;
- d. CC n. 5.74: carne e frattaglie di animali della specie ovina;
- e. CC n. 5.75: carne e frattaglie di animali della specie caprina;
- f. CC n. 5.76: frattaglie di animali della specie suina;
- g. CC n. 5.77: pâté, granulato di carne per la fabbricazione di minestre e salse, nonché frattaglie alimentari di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina per l'industria di conserve di alimenti per animali e per la fabbricazione di gelatina.

Art. 17 cpv. 1, 2 e 2^{bis}

¹ I contingenti doganali parziali 5.1-5.6 e 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42, stabiliti dall'UFAG, sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.

² I quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75, stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16, sono venduti all'asta nella misura del 60 per cento.

^{2bis} I quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74, stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16, sono venduti all'asta nella misura del 50 per cento.

*Titolo prima dell'articolo 21***Sezione 3: Assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali acquistati all'asta***Art. 21* Assegnazione in base al numero di animali acquistati all'asta

¹ Le quote del contingente sui quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74 di cui all'articolo 16 sono assegnate nella misura del 10 per cento in base al numero di animali acquistati all'asta di cui all'articolo 22.

² L'UFAG ripartisce agli aventi diritto a quote del contingente le quote percentuali del contingente corrispondenti alla loro quota sul numero totale di animali acquistati all'asta fatti valere in modo legittimo.

³ Per periodo di calcolo s'intende il periodo dal 18° (1° luglio) al 7° mese (30 giugno) precedenti il corrispondente periodo di contingentamento.

Art. 22 Animali acquistati all'asta

¹ Per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.71 sono computabili gli animali della specie bovina a partire da 161 giorni d'età acquistati all'asta nei mercati pubblici sorvegliati.

² Per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.74 sono computabili gli animali della specie ovina acquistati all'asta nei mercati pubblici sorvegliati.

³ Un animale può essere fatto valere una sola volta come acquistato all'asta.

Art. 23 Domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all'asta

Le domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all'asta devono essere presentate all'UFAG, utilizzando l'apposito modulo, entro il 15 agosto precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

*Titolo prima dell'articolo 24***Sezione 3a: Assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali macellati****Art. 24** Assegnazione in base al numero di animali macellati

¹ Le quote del contingente sui quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71, 5.72, 5.73, 5.74 e 5.75 di cui all'articolo 16 sono assegnate nella misura del 40 per cento in base al numero di animali macellati secondo l'articolo 24a.

² L'UFAG ripartisce agli aventi diritto a quote del contingente le quote percentuali del contingente corrispondenti alla loro quota sul numero totale di animali macellati fatti valere in modo legittimo.

³ Gli aventi diritto a quote del contingente sono i macelli. Essi possono attribuire il numero degli animali macellati a:

- a detentori di animali secondo l'articolo 11a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulla terminologia agricola; e
- b aziende che commerciano bestiame e aziende di trasformazione e di commercio della carne secondo l'articolo 6 lettera o numero 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴ sulle epizootie.

⁴ Per periodo di calcolo s'intende il periodo dal 18° (1° luglio) al 7° mese (30 giugno) precedenti il corrispondente periodo di contingentamento.

³ RS 910.91

⁴ RS 916.401

Art. 24a **Animali macellati**

¹ Per le categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.72 vale il numero di animali macellati della specie bovina.

² Per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.73 vale il numero di animali macellati della specie equina.

³ Per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.74 vale il numero di animali macellati della specie ovina.

⁴ Per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.75 vale il numero di animali macellati della specie caprina.

Art. 24b **Domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali macellati**

¹ Per le domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali macellati sono necessari un permesso generale d'importazione (PGI) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁵ sulle importazioni agricole e un numero BDTA di cui all'articolo 2 lettera e dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011⁶.

² Le domande devono essere presentate alla banca dati sul traffico di animali mediante il portale Internet di Agate.

³ Per la ripartizione delle quote del contingente gli animali macellati vengono computati se:

- a. al momento della notifica della macellazione alla banca dati sul traffico di animali il macello di cui all'articolo 6 lettera o numero 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁷ sulle epizoozie ha indicato il numero BDTA del richiedente; e
- b. il richiedente indica nella domanda il proprio numero di PGI.

⁴ Per il calcolo delle quote del contingente valgono i dati nella banca dati sul traffico di animali e i numeri di PGI registrati al 31 agosto precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

Art. 25 cpv. 1

La ripartizione delle quote del contingente per i seguenti prodotti dei contingenti doganali n. 05 e 06 non è disciplinata, pertanto gli aventi diritto a quote del contingente possono effettuare ogni importazione all'ADC:

- a. pâté e terrine delle voci di tariffa 1602.2071, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011;
- b. granulati di carne, farina, polvere e simili delle voci di tariffa 0210.1991, 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, 0210.9961, 0210.9971, 0210.9981,

⁵ RS **916.01**

⁶ RS **916.404.1**

⁷ RS **916.401**

1602.2071, 1602.3110, 1602.3210, 1602.3910, 1602.4191, 1602.4210,
1602.4910, 1602.5091, 1602.9011.

Art. 30 Disposizioni transitorie per l'assegnazione delle quote del contingente nel 2014

¹ Fino al 31 dicembre 2014 la ripartizione delle quote del contingente sui quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.75 è retta dal diritto previgente.

² Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, per i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.75 vale, quale periodo di calcolo per l'assegnazione di cui all'articolo 24, il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014.

³ Fino al 30 giugno 2014, per l'assegnazione in base al numero di animali acquistati all'asta della categoria di carne e di prodotti carnei 5.71 sono computabili gli animali della specie bovina acquistati all'asta nei mercati pubblici sorvegliati.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

² Gli articoli 2 capoverso 2 lettere e e f, 6 capoverso 1 primo periodo e 22 capoverso 1 entrano in vigore il 1° luglio 2014.

III

Modifica del diritto previgente

L'ordinanza del 27 giugno 1995⁸ sulle epizootie è modificata come segue:

Art. 6 lett. o numero 3

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:

o. azienda detentrica di animali:

3. aziende che commerciano bestiame, cliniche veterinarie, macelli, aziende di trasformazione e di commercio della carne,

... 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁸ RS 916.401